# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
# *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

## *INTRODUZIONE PARTE SPECIALE*

| MATRICE DEL DOCUMENTO | | |
|---|---|---|
| Adottato dall'Amministratore Unico | Data | Firma |

**INDICE**

***PARTE SPECIALE*** ..... **3**

***Introduzione alla Parte Speciale*** ..... **3**

# *PARTE SPECIALE*

## *Introduzione alla Parte Speciale*

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali e speciali di comportamento (Protocolli) ed i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo (Procedure) che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati Presupposto.

La Parte Speciale si compone di dieci sezioni, ciascuna dedicata ad una categoria di Reati Presupposto considerati rilevanti per la Società.

In particolare, alla luce del contesto socio economico in cui opera la Società, della sua storia e della tipologia delle attività svolte, la stessa ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di Reati Presupposto [1]:

- **Parte Speciale *A*** - Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) nonché induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto);
- **Parte Speciale *B*** - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 24 e 24 *bis* del Decreto), nonché Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, (Art. 25 *novies* del Decreto);
- **Parte Speciale *C*** - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto);
- **Parte Speciale *D*** - Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 *bis* e 25 *bis.1* del Decreto);
- **Parte Speciale *E*** - Reati Societari F (art. 25 *ter* del Decreto) e Reati di Ricettazione e riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto) e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies1* del Decreto)[2];
- **Parte Speciale *F*** - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto) e Reati transnazionali (introdotti dalla Legge n- 146 del 16.03.2006);
- **Parte Speciale *G*** - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto);
- **Parte Speciale *H*** - Reati contro l'Ambiente (art. 25 *undecies* del Decreto);
- **Parte Speciale *I*** - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto – introdotto con il D.Lgs 109/2012);
- **Parte Speciale *L*** – Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto – introdotto con D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019);

[1] L'ordine assegnato all'elencazione segue la cronologia, nonché l'ordine sistematico, utilizzati dal D.Lgs. 231/2001.

[2] Si è ritenuto opportuno trattare in modo congiunto le due categorie di reati in quanto entrambe riguardano la commissione di illeciti perpetrabile principalmente tramite un uso distorto e/o illecito dei capitali sociali e delle risorse finanziarie**.**

Per le categorie di reato che non sono state reputate rilevanti in relazione all'attuale operatività della Società, sono riportate in appendice al modello informazioni circa i criteri di configurabilità delle rispettive fattispecie.
Ciascuna sezione della Parte Speciale: ***a)*** individua preliminarmente le cosiddette **aree di attività "sensibili"**, vale a dire quelle aree, ovvero funzioni aziendali, nell'ambito delle quali vengono svolte le attività per cui è astrattamente possibile la commissione di uno dei Reato Presupposto esaminati, quindi ***b)*** indica i **principi generali** di comportamento che devono informare l'attività dei Destinatari del Modello che operano nell'ambito delle suddette aree sensibili e ***c)*** indica **principi specifici** di comportamento e le procedure di prevenzione adottate dalla Società.

I principi di controllo applicabili alle attività sensibili preventivamente individuate sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria e, comunque, le *best practice* internazionali di categoria, tenendo in debita considerazione le procedure implementate in ambito aziendale.

I principi di controllo, il cui rispetto risulta necessario ai sensi del presente Modello per poter prevenire la commissione di qualsiasi Reato Presupposto sono:

- **segregazione delle attività**: deve esistere una forma di segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- **norme/circolari**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi**: qualora l'A.U. decida di conferire deleghe di funzioni dovranno esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi;
- **tracciabilità**: il soggetto che firma le comunicazioni scritte alla pubblica amministrazione deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Tutti i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare, ai fini della sua corretta applicazione, quanto di seguito indicato.

Tali misure rispecchiano i risultati del processo di *risk assessment* svolto dalla Società che dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico, anche su impulso e suggerimento dei Destinatari medesimi, in particolare in caso di mutamento dell'assetto societario.

È opportuno precisare che tali procedure si affiancano a quelle già implementate in ambito aziendale.